ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO E DI RIQUALIFICAZIONE DEL RELATIVO CONTESTO AMBIENTALE (PARCO DEL SOLE)

Tra il Comune dell'Aquila, di seguito denominato "Comune" o "Sponsee", con sede in L'Aquila, via Filomusi Guelfi, legalmente rappresentato dal Dott. Massimo Cialente nella sua qualità di Sindaco e dall'Ing. Mario Di Gregorio, in qualità di Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000,

е

Eni S.p.A., di seguito denominata "Eni" o "Sponsor", con sede in Roma in Piazzale E. Mattei 1, legalmente rappresentata dal Dott. Salvatore Sardo nella sua qualità di Chief Corporate Operations Officer

Congiuntamente denominate "Parti"

Premesso che:

- Eni ha interesse a comunicare il proprio ruolo di impresa tecnologicamente avanzata e a sostenere un intervento di alto valore culturale e scientifico a fronte di un significativo ritorno di immagine volto a rafforzarne il valore e la reputazione aziendale.
- Il Comune intende effettuare i lavori di recupero della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e di riqualificazione del relativo contesto ambientale (Parco del Sole) gravemente danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.
- Il 27 agosto 2012, a seguito di manifestazione spontanea di interesse alla sponsorizzazione da parte di Eni avente ad oggetto la redazione congiunta di un programma preliminare ed armonizzato di possibili interventi di recupero della Basilica di

Collemaggio (di seguito "Basilica") e di riqualificazione del suo contesto paesaggistico (Parco del Sole) e la successiva individuazione delle più opportune modalità di realizzazione degli interventi, è stato sottoscritto dal Comune ed Eni il Protocollo di Intesa "Ripartire da Collemaggio".

- 4. A seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, il Comune ha avviato nel mese di ottobre 2012 una serie di attività preliminari mediante l'istituzione di un comitato scientifico che ha visto riuniti gli atenei del Politecnico di Milano, dell'Università dell'Aquila e La Sapienza di Roma, la CEI ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per l'elaborazione delle linee guida per il restauro della Basilica di Collemaggio, proseguendo nei primi del 2013 ad avviare, a titolo gratuito, con l'Università dell'Aquila le attività di indagine e caratterizzazione della Basilica di Collemaggio.
- 5. In data 23 febbraio 2013 è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S S39 ai sensi degli artt. 26 e 199-bis del d.lgs. 163/2006, un estratto dell'Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento e la realizzazione di lavori di recupero della Basilica e di riqualificazione del relativo contesto ambientale, reso disponibile, in versione integrale, sul sito internet del Comune (di seguito "AVVISO").
- 6. L'AVVISO prevedeva, tra l'altro, l'impegno vincolante da parte del soggetto selezionato come *sponsor* a finanziare le attività preliminari (indicate al punto 4) relative alla realizzazione degli interventi oggetto dell'avviso per un importo massimo pari a € 500.000+IVA.
- 7. Sulla G.U. del 5 marzo 2013 è stato pubblicato il DPCM 4 febbraio 2013 che, all'art. 8, ha previsto una disciplina semplificata per la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte del Comune dell'Aquila;
- 8. Eni in data 27 marzo 2013 presentava la sua manifestazione di interesse alla sponsorizzazione.
- 9. Con comunicazione dell'11 aprile 2013, prot. n. 0025834, il Comune informava Eni che in relazione all'AVVISO risultava pervenuta la sola offerta presentata da Eni ri-

- tenuta ammissibile e coerente con le finalità dell'AVVISO; con successiva nota del 22 aprile 2013 n. 28748, il Comune comunicava a Eni l'avvio della negoziazione diretta del contratto di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'AVVISO.
- 10. In ragione delle esperienze e competenze maturate nell'ambito della gestione e realizzazione di progetti nel settore immobiliare, anche alla luce di quanto previsto nella propria manifestazione di interesse alla sponsorizzazione, Eni intende conferire un mandato senza rappresentanza alla propria controllata Eniservizi S.p.A. (di seguito la "Mandataria") per lo svolgimento delle attività realizzative dei lavori di cui all'AVVISO, ivi incluse le attività di selezione dei progettisti e degli esecutori dei lavori e la stipula dei relativi contratti; in virtù di tale mandato, Eniservizi opererà in qualità di referente unico e committente nei confronti dei contrattisti per qualsiasi aspetto inerente all'esecuzione dei lavori di cui all'AVVISO.
- 11. Il comitato scientifico istituito dal Comune, nel corso degli incontri effettuati, ha condiviso una serie di linee guida aventi ad oggetto le modalità di attuazione dei lavori di recupero della Basilica, tra le quali la possibile individuazione della Soprintendenza ai Beni Culturali dell'Aquila nel ruolo di progettista, al fine di assicurare una puntuale tutela e salvaguardia degli interessi culturali coinvolti. Tale soluzione è stata ritenuta coerente dai rappresentanti nel comitato scientifico del Ministero dei Beni ed Attività Culturali (MIBAC) e della Direzione Regionale MIBAC Abruzzo.
- 12. Alla luce delle indicazioni di cui sopra, la Mandataria ha richiesto con lettera COL-ENS-MIB-CR-0001 del 15/07/2013 alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici (e per conoscenza alla Soprintendenza BAP dell'Aquila) di confermare la disponibilità della Soprintendenza ad assumere il ruolo di progettista. La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ha confermato con lettera MIBAC-DR-ABR-SERVBIPRAP0005213 del 19/07/2013 detta disponibilità accogliendo favorevolmente la continuità di coinvolgimento degli atenei a supporto delle fasi progettuali.
- 13. In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 772 del 08.08.2013 recante l'approvazione del presente contratto di sponsorizzazione tra il Comune e lo Spon-

sor nonché della delibera di Giunta Comunale di presa d'atto della intervenuta approvazione dell'atto contrattuale di sponsorizzazione e di ultimazione della relativa procedura;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2) OGGETTO E OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI

Oggetto del presente accordo di sponsorizzazione tecnica è la realizzazione, in autonomia e a cura e spese dello Sponsor, dei **lavori di recupero della Basilica e di riqualificazione del relativo contesto ambientale (Parco del Sole)** (di seguito "PROGETTO") così come rappresentato e definito nell'Allegato A – Descrizione del Progetto che costituisce parte integrante del presente contratto ed individua le aree, gli edifici, le funzionalità prestazionali, le categorie e i programmi di lavoro oggetto degli interventi, ad eccezione delle Opere Facoltative definite nel prosieguo del presente articolo (Parco del Sole – Fase 2) le quali non rientrano nell'ambito del PROGETTO.

Gli obiettivi principali del PROGETTO da conseguirsi a cura e spese dello Sponsor saranno:

- messa in sicurezza strutturale e miglioramento sismico della Basilica, garantendo la tutela dei valori storico-architettonici e liturgici della stessa;
- 2. reinserimento della Basilica nel contesto sociale e territoriale di riferimento, eseguendo interventi di recupero sull'adiacente Parco del Sole.

Le aree di intervento del PROGETTO (Basilica e Parco del Sole – Fase 1) sono di seguito riportate:

Basilica

- Basilica Decommissioning (rimozione protezioni esistenti e messa in sicurezza dell'edificio), interventi di consolidamento e miglioramento sismico, restauro e conservazione;
- 2. Basilica Fornitura ed installazione di strumentazione per monitoraggio strutturale;
- 3. Basilica Interventi di recupero e rinnovamento Impiantistico.

Parco del Sole – Fase 1

- 1. Parco del Sole Sistemazioni Esterne (Aree verdi e ricreative, arredo urbano, recinzione, rete servizi);
- 2. Parco del Sole Anfiteatro Verde.

L'effettivo avvio di ogni area di intervento consegue alla relativa verifica di fattibilità in linea tecnica, economica e amministrativa.

Le Parti concordano che le fasi realizzative del PROGETTO verranno eseguite in conformità ai progetti esecutivi approvati entro i limiti dell'ammontare massimo della sponsorizzazione definito al seguente Art. 9) "Costi di Sponsorizzazione" e nella misura in cui sussista per ciascun intervento la piena fattibilità sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e/o amministrativo in tempo utile per consentire il completamento della realizzazione del PROGETTO entro il termine di cui al seguente Art. 8) "Efficacia e Durata".

Ai fini del completamento del PROGETTO entro il termine di cui al seguente Art. 8) "Efficacia e Durata", lo Sponsor sarà pertanto tenuto ad eseguire esclusivamente quegli interventi il cui costo, comprensivo di tutte le attività di cui al seguente Art. 3) "Obblighi dello Sponsor" non ecceda i limiti dell'importo massimo della sponsorizzazione definito al seguente Art. 9) "Costi di Sponsorizzazione" e per la realizzazione dei quali sussista la piena fattibilità sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e/o amministrativo.

Fermo restando il termine di cui al seguente Art. 8) "Efficacia e Durata" e i limiti dell'importo massimo della sponsorizzazione definito al seguente Art. 9) "Costi di Sponsorizzazione" nonché la piena fattibilità sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e/o ammini-

strativo, qualora l'attuazione delle aree di intervento sopra dettagliate, in accordo agli assunti ai sensi del presente accordo, comportasse un onere inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto lo Sponsor, senza alcun impegno nei confronti del Comune, potrà valutare l'opportunità di attuare anche i seguenti interventi secondo l'ordine di priorità di seguito definito (in prosieguo le c.d. Opere Facoltative):

Parco del Sole – Fase 2

- 1. Parco del Sole Fabbricato di Supporto all'Anfiteatro Verde
- 2. Parco del Sole Planetario
- 3. Parco del Sole Bar Caffetteria
- 4. Parco del Sole Ristorante

Art. 3) OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor, in proprio, attraverso la Mandataria o i soggetti terzi selezionati e incaricati dalla Mandataria per conto dello Sponsor in conformità con quanto previsto nel seguente Art. 4) "Affidamento a Terzi", si impegna ad eseguire e assicurare l'esecuzione delle seguenti attività principali per il PROGETTO come di seguito specificato:

- a) Controllo e Gestione dell'iniziativa di sponsorizzazione tecnica;
- b) Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva degli interventi;
- c) Verifica e validazione dei livelli di progettazione;
- d) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- e) Scouting di operatori qualificati per le attività realizzative e approntamento capitolati di gara d'appalto lavori e servizi;
- f) Gestione delle gare per gli affidamenti lavori e servizi in fase esecutiva;
- g) Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- h) Esecuzione dei Lavori di restauro della Basilica ed interventi di recupero del Parco del Sole;
- i) Collaudi tecnico-funzionali (in corso d'opera e finali);

- j) Fornitura ed installazione Sistema di Monitoraggio della Basilica;
- k) Hand-over e familiarizzazione degli interventi realizzati per consegna finale dei lavori allo Sponsee.

Lo Sponsor si impegna in proprio e/o tramite la Mandataria ad eseguire e assicurare l'esecuzione inoltre delle seguenti attività:

- a) Nominare entro 15 giorni dalla firma del contratto un Referente unico quale rappresentante dello Sponsor per la gestione ed il coordinamento tecnico-operativo nei confronti dello Sponsee, incaricato di coordinare le attività oggetto del contratto;
- b) Osservare e far osservare ai propri esecutori e incaricati tutte le vigenti norme e prescrizioni del presente accordo;
- c) Demobilizzare dalle aree/edifici e mettere in sicurezza i beni mobili (ad eccezione dei beni indicati al punto (f) dell'Art. 5) "Obblighi dello Sponsee") che potrebbero ostacolare o subire danni durante l'esecuzione dei lavori, in accordo con quanto previsto al punto (d) dell'Art. 5) "Obblighi dello Sponsee" e sino a un limite massimo di spesa di 30.000 Euro.

La pianificazione e l'esecuzione dei lavori e delle attività costituenti il PROGETTO, così come innanzi specificati, formeranno oggetto di apposita informativa secondo modalità e tempi definiti nella documentazione allegata al presente accordo (Allegato B – Procedura di Coordinamento). Lo Sponsor inoltre effettuerà un'attività di *reporting* periodico verso il Comune in merito allo stato di avanzamento dei lavori e delle attività costituenti il PROGETTO ed assicurerà la tempestiva informativa riguardo a ogni evento, situazione rilevante o eventuali criticità che dovessero emergere in corso di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Art. 4) AFFIDAMENTO A TERZI

Le attività relative al PROGETTO potranno essere affidate dalla Mandataria, per conto dello Sponsor, a soggetti terzi che siano in possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione dei progettisti e degli esecutori di lavori previsti dalla legge, che saranno autonomamente selezionati dalla Mandataria, per conto dello Sponsor, senza alcun obbligo di svolgere una procedura di evidenza pubblica, come previsto, tra l'altro, dall'Allegato A al D.M. 19 dicembre 2012 recante "Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate".

Art. 5) OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Lo Sponsee si impegna ad eseguire le seguenti attività principali per il PROGETTO:

- a) Nominare entro 15 giorni dalla firma del contratto un Referente unico quale rappresentante dello Sponsee per la gestione ed il coordinamento tecnico-operativo nei confronti dello Sponsor e della Mandataria, incaricato di vigilare sull'esecuzione del contratto. A tal fine il Referente Unico dello Sponsee sarà anche destinatario dell'attività di *reporting* ed informativa da parte dello Sponsor di cui al precedente Art. 3) "Obblighi dello Sponsor".
- b) Espletare tutti gli iter urbanistici, amministrativi e pubblicistici, convocando e coordinandosi con gli enti ed autorità preposte, ed ottenere relativi pareri, nulla osta, concessioni, provvedimenti ed atti necessari, per quanto di competenza, alla realizzazione del PROGETTO.
- c) Prima della consegna alla Mandataria delle aree/edifici interessati dalle attività, garantire l'accesso allo Sponsor e suoi incaricati, ivi compresa la Mandataria, per lo svolgimento delle attività preliminari e comunque connesse alle finalità del PROGETTO. Si precisa che prima della consegna delle aree/edifici, il Comune rimane, a tutti i fini, custode degli stessi e gli accessi di cui al presente punto avverranno sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

- d) Consegnare alla Mandataria, non oltre 30 giorni da apposita comunicazione dello Sponsor, le aree/edifici interessati dalle attività, al fine di consentire l'inizio dei lavori puntualmente secondo i programmi concordati; la consegna delle aree/edifici sarà gestita tra le Parti mediante apposito contratto di comodato cui saranno allegate idonee informazioni trasferite dal Comune alla Mandataria sui rischi ed eventuali vincoli non rimovibili presenti nelle medesime e le misure eventualmente già assunte dal Comune per la gestione di detti rischi e vincoli, l'elenco dei beni non rimossi o comunque non rimovibili con la descrizione del relativo stato, ogni altra informazione in possesso del Comune e funzionale ai lavori. Resta inteso tra le Parti, e il Comune sin da ora fornisce il proprio consenso in tal senso, che sarà facoltà della Mandataria trasferire il possesso delle aree/edifici ai propri fornitori e contrattisti sevità di cui al PROGETTO.
- e) Mettere a disposizione della Mandataria tutte le opere provvisionali di sicurezza installate nelle aree / edifici. Alla fine dei lavori, la Mandataria provvederà alla restituzione delle medesime allo Sponsee.
- f) La presa in custodia degli eventuali beni o opere di valore o interesse storico e/o artistico collocati nella Basilica o nel Parco del Sole che potrebbero ostacolare o subire danni durante l'esecuzione dei lavori;
- g) Eseguire i collaudi tecnico-amministrativi, mediante collaudatori nominati dal Comune, entro 60 giorni da apposita comunicazione di ultimazione lavori, con spese di collaudo a carico dello Sponsor;
- h) Riprendere in consegna prontamente le aree/edifici interessati dalle attività all'esito favorevole del collaudo e comunque non oltre 30 giorni da apposita comunicazione dello Sponsor che sarà inviata successivamente al collaudo positivo, ove previsto per legge;
- i) Lo Sponsee si obbliga a concedere tutti i benefit descritti nell'Art. 6) "Benefit" quale controvalore della sponsorizzazione.

Art. 6) BENEFIT

Lo Sponsor potrà usufruire delle seguenti prestazioni quale controvalore degli impegni di sponsorizzazione assunti:

- In accordo con il Comune sarà individuata una formula che identifichi il ruolo attivo di Eni nel PROGETTO e ne "firmi" la comunicazione.
- Nel complesso monumentale e nell'area circostante verranno definiti dei luoghi dove, oltre alla presenza del marchio Eni, potranno essere comunicati i lavori di restauro e il loro stato di avanzamento.
- A conclusione dei lavori, una targa perenne riportante il ruolo di Eni alla realizzazione del PROGETTO sarà posizionata all'ingresso della Basilica in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l'aspetto e il decoro dell'immobile.
- Sarà assicurata la pubblicità del PROGETTO attraverso il sito istituzionale e gli altri strumenti e modalità di comunicazione esterna dello Sponsee.
- Ad ogni cerimonia della "Perdonanza Celestiniana" lo Sponsee si rende disponibile a creare un momento di comunicazione alla stampa ed alla cittadinanza sul PROGETTO e sullo stato di avanzamento dei lavori.
- Possibilità di organizzare eventi, nel rispetto della sacralità dei luoghi e nei tempi e modi preventivamente concordati tra le Parti, all'interno del complesso monumentale della Basilica fatti salvi i limiti di sicurezza a cantiere aperto.
- Eni, nella sua qualità di Sponsor, avrà la facoltà di effettuare iniziative di comunicazione concernenti il PROGETTO con diritto di utilizzo delle immagini degli interni e degli esterni della Basilica e del relativo contesto monumentale e ambientale, sia durante l'esecuzione dei lavori, anche con riprese audiovisive, sia al termine degli interventi, nonché con diritto di utilizzo della relativa documentazione storica (così come meglio specificato nel successivo Art. 7) "Comunicazione".
- A conclusione del PROGETTO sarà cura delle Parti l'organizzazione di un evento celebrativo della riconsegna della Basilica.

A partire dall'anno scolastico 2013/2014 Eni coinvolgerà le classi terze della scuola
primaria "De Amicis" dell'Aquila e valuterà l'eventuale coinvolgimento di altri istituti
scolastici che manifesteranno interesse. D'accordo con il dirigente scolastico e gli
insegnanti, gli alunni lavoreranno alla realizzazione di prodotti multimediali di differente tipologia (animazione, ricostruzioni virtuali della realtà, documentari) che racconteranno attraverso gli occhi degli alunni la Basilica di Collemaggio e la sua ricostruzione.

Le varie fasi del lavoro verranno raccontate attraverso un sito internet appositamente creato ed i lavori finali saranno consegnati allo Sponsee per la loro divulgazione. Il coinvolgimento delle classi è previsto fino al completamento del loro percorso didattico.

- Lo Sponsor curerà la raccolta di documentazione e memorie, anche presso la cittadinanza, per creare un patrimonio di conoscenza intorno alla Basilica che vada oltre
 l'aspetto scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di cogliere l'aspetto emotivo e di
 creare una memoria storica attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione
 locale. Tale raccolta potrà costituire patrimonio della Basilica e potrà essere oggetto
 di comunicazione da parte dello Sponsor.
 - Lo Sponsee si renderà parte attiva nel facilitare la raccolta di documentazione e memorie dal territorio.
- In linea con lo spirito di rilancio del contesto socio-ambientale del sito di Collemaggio, al nome Parco del Sole verrà aggiunto Enrico Mattei, fondatore di Eni e protagonista di assoluta determinazione nel rilancio italiano del dopoguerra.

Art. 7) COMUNICAZIONE

La comunicazione da parte di Eni relativamente al PROGETTO è parte essenziale dell'accordo di sponsorizzazione tra il Comune ed Eni stessa.

• Lo Sponsor avrà facoltà di comunicare il suo ruolo attivo nel PROGETTO, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo "la riconsegna della Basilica", attraverso prodotti, organizzazione di eventi, sito web, presenza sui media nazionali ed interna-

zionali attraverso campagne pubblicitarie, interviste, articoli stampa, e ogni altro idoneo strumento, con particolare attenzione al mondo del web, della comunità scientifica, del mondo accademico e della scuola e delle comunità locali.

- Lo Sponsor realizzerà a proprie spese il materiale di comunicazione relativo al PROGETTO. A tal fine lo Sponsee concederà gratuitamente allo Sponsor l'uso del materiale utile concernente il PROGETTO di cui abbia disponibilità.
- Lo Sponsor, con la finalità di dare al PROGETTO la massima diffusione, anche nel corso della realizzazione del PROGETTO stesso, realizzerà prodotti di comunicazione, organizzerà eventi culturali e curerà la presenza sui media nazionali ed internazionali.
- Le Parti concordano di valutare eventuali ulteriori iniziative da organizzare per la presentazione al pubblico del PROGETTO.
- Lo Sponsee si impegna a citare sempre il ruolo attivo dello Sponsor nel PROGETTO ogni qualvolta e in qualsiasi situazione venga citato il PROGETTO stesso.

Ogni comunicazione dello Sponsee inerente il PROGETTO deve essere sottoposta per iscritto a preventiva approvazione scritta dello Sponsor.

Art. 8) EFFICACIA E DURATA

Gli effetti del presente accordo decorrono dalla sua sottoscrizione e si esauriranno con il completamento del PROGETTO, entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Sono tuttavia fatti salvi i diritti di immagine e comunicazione per lo Sponsor che si intendono illimitati.

Art. 9) COSTI DI SPONSORIZZAZIONE

Eni si impegna ad essere sponsor del PROGETTO il cui valore massimo è pari all'ammontare di **14 Milioni di €+ IVA**, di cui:

• € 500.000+IVA, già impegnati con sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui ai punti 8 e 9 delle premesse, da versare al Comune dell'Aquila per le attività preliminari eseguite relativamente alla realizzazione degli interventi oggetto

dell'avviso;

• fino alla concorrenza di € 13,5 Milioni di €+IVA con riferimento al completamento delle attività preliminari relative alla realizzazione degli interventi oggetto dell'AVVISO e alla fase realizzativa del PROGETTO. Resta inteso che tale importo è da intendersi non vincolante per lo Sponsor che si impegna all'attuazione del PROGETTO secondo quanto previsto all'Art. 2) "Oggetto e Obiettivi degli Interventi" (ad eccezione delle Opere Facoltative le quali non sono oggetto del PROGETTO) e nei limiti definiti dall'Art. 11) "Limiti di Sponsorizzazione", senza assumere alcun obbligo di spesa qualora l'attuazione comportasse un onere inferiore.

Il valore massimo sopra indicato include tutte le spese per l'attuazione e la realizzazione del PROGETTO relativamente a tutti gli obblighi assunti dallo Sponsor di cui all'Art. 3) "Obblighi dello Sponsor".

Art. 10) MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'importo di € 500.000 + IVA verrà erogato previa presentazione da parte del Comune di apposita fattura accompagnata dalla documentazione di rendicontazione della spesa e dalla documentazione tecnica relativa alle attività di cui al punto (4) delle premesse e sarà effettuato in favore del Comune di L'Aquila, presso tesoreria comunale - Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Filiale di L'Aquila – Viale Pescara 2/4 Codice Iban IT75X0538703601000000126100.

Nel presente contratto si realizza un'operazione commerciale di natura permutativa nella quale la prestazione di servizi dello Sponsor, rappresentata dall'esecuzione dei lavori di recupero della Basilica e di riqualificazione del relativo contesto ambientale del Parco del Sole, viene scambiata con la prestazione di servizi resa dallo Sponsee che consiste nell'obbligo di assicurare adeguata pubblicizzazione del ruolo e dell'impegno dello Sponsor nella realizzazione del PROGETTO, attraverso le complesse fasi esecutive. Le prestazioni di servizio effettuate in corrispettivo di altre prestazioni di servizio sono autonomamente fatturate ed assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 11 del DPR 633/1972. Ne discende che entrambe le Parti dell'accordo fattureranno le reciproche prestazioni di servizi as-

soggettando l'imponibile massimo di 13,5 mln € ad IVA: lo Sponsor Eni S.p.A., per la realizzazione dell'opera di restauro della Basilica e riqualificazione del Parco del Sole, e lo Sponsee, Comune dell'Aquila, per la prestazione pubblicitaria resa. Infatti ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DPR 633/72 le prestazioni di pubblicità commerciale, nelle quali rientrano quelle di sponsorizzazione, si considerano in ogni caso operazioni di natura commerciale anche se effettuate da un ente pubblico che per tale presunzione diventa soggetto passivo IVA. Ciascuno dei contraenti provvederà ad emettere fattura per lo stesso importo e con la medesima data di emissione all'atto della rendicontazione periodica dei lavori eseguiti ovvero, annualmente, a chiusura di ciascun esercizio di durata del PROGETTO.

Art. 11) LIMITI DI SPONSORIZZAZIONE

Si precisa che lo Sponsor non assume alcun impegno o responsabilità con riferimento a iniziative che dovessero essere intraprese dal Comune relativamente alla Basilica e/o al Parco del Sole al di fuori del PROGETTO.

Le Parti si danno atto che allo stato attuale in accordo al Protocollo d'Intesa è stata valutata la pre-fattibilità del PROGETTO evidenziando le annesse risultanze tecnicoamministrative, per i cui dettagli si rimanda alle relazioni ed elaborati allegati.

Pertanto le Parti concordano che restano esclusi dalla presente sponsorizzazione tutti gli interventi non valutati o non identificati nella fase di pre-fattibilità quali ad esempio interventi di restauro o recupero di oggetti, costruzioni o reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco dovuti a rinvenimenti imprevisti durante le attività, bonifiche ambientali, etc.

Inoltre, le Parti concordano che lo Sponsor non sarà vincolato al completamento del PROGETTO al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) eccedenza dei costi rispetto all'ammontare di sponsorship stabilito all'Art. 9) "Costi di Sponsorizzazione";
- b) superamento delle tempistiche di realizzazione delle attività rispetto al termine del 31 dicembre 2016 per causa non imputabile allo Sponsor, per esempio mancato ot-

tenimento di permessi, concessioni, indisponibilità delle aree, cause di forza maggiore, rinvenimenti archoeologici etc;

c) presenza di eventuali oneri fiscali non detraibili dallo sponsee.

Le Parti concordano che al raggiungimento del livello di Progettazione Definitiva degli interventi procederanno ad una valutazione complessiva del PROGETTO volta alla perimetrazione degli interventi identificati all'Art. 2) "Oggetto e Obiettivi degli Interventi", nei limiti dell'importo massimo della sponsorizzazione definito al precedente Art. 9)" Costi di Sponsorizazzione" ed a condizione dell'avvenuto assolvimento da parte dello Sponsee di tutti gli obblighi assunti ai sensi dell'Art: 5 "Obblighi dello Sponsee" necessari all'avvio delle fasi realizzative.

Art. 12) SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE

Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge e dal presente contratto in capo al Comune, nel suo ruolo di Sponsee, in ordine all'esecuzione dei lavori e comunque alle attività di cui al PROGETTO, nel dare esecuzione al presente contratto e durante lo svolgimento delle attività del PROGETTO, lo Sponsor garantisce il rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della salute, sicurezza e ambiente, oltre che la *compliance* alle proprie procedure aziendali (in particolare Policy e Management System Guidelines HSE), che il Comune dichiara di conoscere e condividere, da parte del proprio personale, della Mandataria, e/o dei soggetti/imprese selezionati.

Art. 13) RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Per tutto il periodo in cui le aree/edifici oggetto del PROGETTO rimarranno in consegna alla Mandataria, e fermo restando quanto concordato tra le Parti e rappresentato dal Comune al momento della consegna di cui al precedente Art. 5) lettera d), le responsabilità di custodia di tali aree/edifici saranno in capo alla Mandataria stessa che risponderà degli eventuali danni causati dallo Sponsor, dalla Mandataria o da soggetti incaricati dalla Mandataria, nei limiti della concorrenza dell'importo previsto al precedente Art. 9) "Costi di Sponsorizzazione".

Resta inteso tra le Parti che né lo Sponsor né la Mandataria saranno responsabili per eventuali danni alle aree/edifici oggetto del PROGETTO e/o a soggetti terzi che siano:

a) occorsi prima della consegna alla Mandataria di cui all'Art. 5) lettera d);
 oppure

b) causati, successivamente alla consegna alla Mandataria di cui all'Art. 5) lettera d), da soggetti terzi o da eventi naturali, incendi, scoppi, sismi, atti vandalici, terroristici o altre cause di forza maggiore.

Lo Sponsor si impegna a stipulare o a far stipulare dall'esecutore dei lavori oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, polizze assicurative adeguate alle attività oggetto del presente accordo.

Lo Sponsee, dove necessario, sarà assicurato addizionale nelle polizze assicurative menzionate.

Lo Sponsor si impegna inoltre a garantire che il rilascio delle opportune garanzie tecniche post-esecuzione da parte degli appaltatori esecutori avvenga direttamente in favore dello Sponsee.

Una volta eseguito il PROGETTO, collaudate le opere e riconsegnate al Comune le aree/edifici oggetto degli interventi, unitamente a eventuali indicazioni tecniche relative alla conservazione e manutenzione della Basilica e del Parco del Sole, lo Sponsor e la Mandataria non avranno alcuna responsabilità in ordine dalla manutenzione e conservazione delle stesse né in ordine agli aspetti relativi alla sicurezza di cose e persone presenti nelle aree/edifici o comunque connesse con le medesime e con le attività di cui al PROGETTO.

Art. 14) CORRISPONDENZA TRA LE PARTI

Le Parti stabiliscono che qualsiasi corrispondenza e/o comunicazione in formato cartaceo/elettronico sarà recapitata ai seguenti indirizzi:

RAPPRESENTANTE DELLO SPONSEE

Geom. Carlo Cafaggi

Istruttore Direttivo Tecnico

Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio
Comune dell'Aquila
Via Ulisse Nurzia, 5
67100 – L'Aquila
carlo.cafaggi@comune.laquila.it

RAPPRESENTANTE DELLO SPONSOR

• Per la gestione contrattuale e corrispondenza in ambito "Comunicazione" e/o di natura istituzionale come definito all'Art. 7):

Eni S.p.A.

Direzione Relazioni Internazionali e Comunicazione

Identity Management

P.le Enrico Mattei, 1

00144 - Roma

• Per corrispondenza di natura tecnico-operativa:

Eniservizi S.p.A.

Unità SVIREP – Sviluppo Immobiliare e Realizzazione Progetti

Via F. Maritano, 26

Località Bolgiano

20097 - San Donato Milanese (MI)

Col_doc_control@eniservizi.eni.it

Art. 15) ANTI-CORRUZIONE E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Il Comune dell'Aquila dichiara e garantisce:

a) che rispetterà le leggi applicabili e le Leggi Anti-Corruzione (per tali intendendosi, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (ii)

- il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l' UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione);
- b) di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico Eni, elaborato da Eni in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, e della MSG Anti-Corruzione di Eni entrambi disponibili sul sito internet www.eni.com e di impegnarsi a rispettarne i principi;
- c) di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché delle condotte contrarie alle Leggi Anti-Corruzione applicabili e si obbliga nei confronti di Eni a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del Contratto;
- d) che l'ammontare pagato e/o impegnato da Eni spa per la realizzazione del PROGETTO costituisce il corrispettivo per i benefici di immagine e comunicazione riconosciuti ad Eni spa medesima ai sensi del presente accordo e che tali somme non saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale né a qualsivoglia terza parte a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di Eni spa;
- e) che registrerà nei propri libri e registri in modo accurato e corretto l'ammontare ricevuto.

Eni spa avrà il diritto di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del Comune dell'Aquila delle garanzie come sopra riportate nelle lett. a), b), c), d) ed e).

Eni spa avrà il diritto di effettuare controlli sul Comune dell'Aquila nel caso in cui Eni spa abbia un ragionevole sospetto che il Comune dell'Aquila possa aver violato le disposizioni contenute nella presente Clausola Anti-Corruzione e Responsabilità Amministrativa.

Art. 16) CONFLITTO DI INTERESSE

Lo Sponsee e lo Sponsor dichiarano reciprocamente che non vi sono tra loro situazioni che possano dar luogo a conflitti di interesse in relazione alla sponsorizzazione.

Art. 17) FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia inerente al presente contratto verrà regolata in via esclusiva davanti al Foro di Roma.

Art. 18) CLAUSOLA FINALE

Le Parti hanno preso conoscenza di tutte le clausole del presente accordo, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme non trovando, quindi, applicazione il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ.

Elenco degli allegati

Allegato A – Descrizione del Progetto

Allegato A.1. – Basilica Santa Maria di Collemaggio

A.1.1. – Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) Basilica S. M. di Collemaggio;

A.1.2. – Lettera Prot.n.009/13 del 24.06.2013 – Elenco delle relazioni consegnate per le attività preliminari (Documentazione già consegnata allo Sponsee in data

24.06.2013 dal Consorzio per la Sperimentazione Edilizia Università degli Studi dell'Aquila);

Allegato A.2. - Parco del Sole

A.2.1. – Lettera COL-ENS-CAQ-CR-0003 del 24.07.2013 - Studio di Fattibilità e Pianificazione interventi del Parco del Sole

A.2.2. – Elenco Elaborati PDS-AIC-ENG-A-SC-0002 (Documentazione già consegnata allo Sponsee in data 24.07.2013);

A.2.3. - Computo Stralcio Fase 1 PDS-AIC-ENG-A-CR-0005;

A.2.4. – Schemi Esplicativi Fase 1 PDS-AIC-ENG-A-XL-0002_CD-BF04;

Allegato B - Procedura di Coordinamento del Contratto di Sponsorizzazione

Il Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica f.to Dr. Ing. Mario Di Gregorio

f.to Massimo Cialente Comune dell'Aquila Il Sindaco f.to Salvatore Sardo
Eni S.p.A.
Chief Corporate Operations Officer